

# **COMUNE DI CARLINO**

**PROVINCIA DI UDINE**

## **REGOLAMENTO PER IL RISPETTO DELLA PRIVACY**

Approvato con delibera n. 16 del 28.02.2000

Affisso all'Albo Pretorio del Comune di Carlino dal 04.03.2000 al 19.03.2000

**IL SINDACO**  
Renzo Girardello

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dovetto dott.ssa Maria Luisa

## **S O M M A R I O**

- ◆ **ARTICOLO 1**  
FINALITA' E DEFINIZIONI
  
- ◆ **ARTICOLO 2**  
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
  
- ◆ **ARTICOLO 3**  
FINALITA' DEL TRATTAMENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI
  
- ◆ **ARTICOLO 4**  
MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
  
- ◆ **ARTICOLO 5**  
CONSERVAZIONE DEI DATI
  
- ◆ **ARTICOLO 6**  
INFORMAZIONE E DIRITTI DELL'INTERESSATO
  
- ◆ **ARTICOLO 7**  
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
  
- ◆ **ARTICOLO 8**  
SICUREZZA
  
- ◆ **ARTICOLO 9**  
ACCESSO AGLI ATTI
  
- ◆ **ARTICOLO 10**  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**REGOLAMENTO COMUNALE  
RECANTE NORME SULLA TUTELA DELLA PRIVACY  
IN CONFORMITA' ALLA LEGGE 675/96 E AL D. LGS.  
135/99**

**ARTICOLO I  
FINALITA' E DEFINIZIONI**

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nelle banche dati gestite ed utilizzato dall'amministrazione comunale in attuazione dell'art. 27 della legge 31.12.1996 n. 675.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, a persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

b) per "banca dati", qualsiasi complesso di dati personali ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

c) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione o la distruzione di dati;

d) per "titolare", la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione, l'ente o l'associazione, l'organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "interessato", la persona fisica o la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

f) per "responsabile" la persona fisica, la persona giuridica o la pubblica amministrazione, altro ente o associazione che siano preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza di dati personali ad uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

i) per "Garante", l'Autorità istituita ai sensi dell'art. 30 della L. 675 del 1996.

Il trattamento delle banche dati viene utilizzato per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti previsti dalla legge, o dai regolamenti o dal Garante.

## **ARTICOLO 2 RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Quale titolare delle Banche Dati dell'Amministrazione, il Sindaco può nominare il Responsabile delle singole Banche Dati con provvedimento motivato.

Ai sensi dell'art 8 della legge 675/96 il responsabile della banca dati:

- a) può individuare i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, assegnando un codice di accesso personale che viene regolato in apposito elenco;
- b) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidato ad operatori appartenenti all'area o alle unità cui sovrintende, e impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
- c) procede a verificare la corretta gestione dei dati anche mediante controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati, nonché la loro diffusione;
- e) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento;
- f) cura le comunicazioni e le notificazioni al Garante.

## **ARTICOLO 3 FINALITA' DEL TRATTAMENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI**

A fronte delle finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal Garante il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario:

- a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi;
- b) per eseguire compiti previsti dalla legge, dalla normativa in materia di previdenza, di assistenza anche integrativa, di benefici economici, di volontariato, di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della salute, dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Le categorie di dati sensibili che vengono gestite dal Comune attengono ai seguenti servizi:

a) **servizi socio-assistenziali.**

- I dati personali sensibili relativi alla salute sono finalizzati all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, agevolazioni, benefici economici, integrazione sociale, diritti delle persone handicappate.

Il riferimento normativo di rilevante finalità pubblica è previsto dalle seguenti leggi:  
D.P.R. 616/1977 - L.R. 33/1988 - L.R. 51/1993 - LR. 20/1995.

b) **servizi demografici:**

- i dati personali sensibili relativi allo stato di fallito, di rettifica di sesso, di adozioni, di confessione religiosa, di appartenenza politica, di profugo, e di asilo politico, sono finalizzati all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di elettorato attivo e passivo, di esonero dal servizio di leva.

Il riferimento normativo di rilevante finalità pubblica è previsto dalle seguenti leggi:  
L. 1228/1954 - D.P.R. 223/1989 - D.LGS. 119/1993 -R.D. 1238/1939 - L. 184/1983 - D.M. 28.06.1985 - L. 164/1982 - T.U. 223/1967 - D. LGS. 504/1997 -

R-D. 1481/1940 - R.D. 1933/1942 - L. 230/1988 - L. 470/1988 - D.P.R. 323/1989 - L.287/1951.

**c) ufficio personale:**

- I dati sensibili relativi alla salute, alle iscrizioni, alle organizzazioni sindacali, allo svolgimento di funzioni pubbliche e di carichi di famiglia sono finalizzati alla gestione delle presenze del personale nonché a fini previdenziali, assicurativi, fiscali e retributivi e alla fruizione di permessi.

Il riferimento normativo di rilevante finalità pubblica è previsto dalle seguenti leggi:

C.C.N.L. - L. 724/1994 - L. 335/1995 - D. LGS. 564/1996 - D. LGS. 181/1997 - D. LGS. 157/1997 - D. LGS. 184/1997;

**d) ufficio tecnico:**

- I dati sensibili relativi all'esistenza di misure di prevenzione, ai carichi pendenti, al casellario giudiziale e all'iscrizione ad albi e registri sono finalizzati all'aggiudicazione di appalti ed all'esecuzione di opere pubbliche.

Il riferimento normativo di rilevante interesse pubblico è previsto dalle seguenti leggi:

L. 575/1965 - L. 584/1977 - L. 55/1990 - L. 109/94.

Le banche dati sono tenute sia in forma cartacea che in forma informatizzata.

La Giunta Comunale, periodicamente, provvede, sulla base dei dati forniti dai Responsabili, almeno una volta l'anno, alla ricognizione e all'aggiornamento delle banche dati, al fine di adeguarle alle nuove disposizioni di legge, di regolamento o del Garante.

#### **ARTICOLO 4 MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI**

I responsabili devono trattare i dati personali, esclusivamente per le esigenze connesse ai procedimenti ai quali i dati stessi si riferiscono e ciò fanno nel rispetto della dignità della persona.

L'uso dei dati deve essere pertinente, non eccedente e strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali i dati stessi sono stati raccolti e successivamente trattati; essi devono essere raccolti e custoditi in modo da evitare che altri ne vengano a conoscenza.

I dati devono essere utilizzati esclusivamente per raggiungere le finalità per le quali il trattamento si è reso necessario.

Tali dati non possono essere utilizzati per definire il profilo o la professionalità dell'interessato.

#### **ARTICOLO 5 CONSERVAZIONE DEI DATI**

Una volta conclusa l'istruttoria ed emesso il provvedimento finale i dati sensibili possono essere conservati per il periodo necessario ad adempiere alle finalità, agli obblighi o ai compiti previsti dalla legge o da regolamenti, e vanno resi anonimi compatibilmente con le esigenze amministrative di conservazione degli atti.

In ogni caso deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità corrispondenti.

Nel caso in cui il responsabile intenda cessare, per qualsiasi motivo, il trattamento dei dati deve avvisare preventivamente il titolare, indicando altresì la destinazione che i dati stessi subiranno.

In seguito a cessazione del trattamento i dati potranno essere:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali.

I dati non potranno mai essere destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

## **ARTICOLO 6 INFORMAZIONI E DIRITTI DELL'INTERESSATO**

I responsabili del trattamento devono informare gli interessati:

- a) del fatto di essere in possesso di dati personali che li riguardano;
- b) delle finalità e modalità del trattamento, salvo che i dati stessi non siano stati forniti dall'interessato, indicandone le finalità dell'utilizzo;
- c) degli aggiornamenti, rettifiche, integrazioni ed eventuali cessazioni del trattamento dei dati.

L'interessato può chiedere al responsabile del trattamento la cancellazione, la trasformazione o il blocco di quei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli per i quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento per cui sono stati raccolti.

L'interessato ha diritto di conoscere

- a) lo stato di diffusione dei dati;
- b) i soggetti ai quali i dati sono stati comunicati;
- c) le finalità per le quali i dati sono stati diffusi o comunicati.

L'interessato può legittimamente opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano qualora essi siano trattati in maniera eccedente e non pertinente. L'interessato può, altresì, vietare la diffusione per scopi non prettamente istituzionali quali potrebbero essere, per ipotesi, gli scopi prettamente pubblicitari o commerciali.

## **ARTICOLO 7 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità previste dalla legge e, previa comunicazione al Garante, a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, Casse e Fondi di Previdenza ed Assistenza Sanitaria.

I dati personali oggetto di trattamento vanno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I responsabili del trattamento, o l'Ufficio Responsabile, adottano le seguenti misure di sicurezza:

- a) classificazione dei dati,
- b) inserimento di password e salvataggi periodici;
- c) custodia in classificatori o armadi non accessibili;
- d) registrazioni delle consultazioni e degli accessi;
- e) conservazione separata dei dati sanitari e sessuali;
- f) distruzione controllata dei supporti.

## **ARTICOLO 9 ACCESSO AGLI ATTI**

I dati idonei a rilevare la vita sessuale sono sottratti all'accesso.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono accessibili unicamente per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

L'interessato può prendere visione e avere copia di atti contenenti dati sensibili, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso agli atti.

Sono accessibili gli atti e documenti finali o preparatori, contenenti dati personali sensibili, ai soggetti interessati nonché ai soggetti individuati dalla legge o dal Garante.

Sono escluse le informazioni e le consultazioni, la messa a disposizione di dati generici o la ricerca per nominativo contenuti nelle banche dati non collegate ad adempimenti di obblighi derivanti dalla legge o dal Garante.

## **ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione del competente Organo Regionale di Controllo.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.